

Obblighi di pubblicità e trasparenza per ETS e cooperative sociali

di Sara Agostini

L'approfondimento

Entro il 28 febbraio 2019 gli Enti del Terzo settore dovranno pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei vantaggi economici percepiti dalla Pubblica amministrazione.

Tali obblighi di pubblicità e trasparenza, imposti dalla Legge annuale per la concorrenza e il mercato, sono oggetto di una interessante circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

Riferimenti

Ministero del Lavoro, circolare 11 gennaio 2019, n. 2
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129

La Legge annuale per la concorrenza e per il mercato

Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 sono stati introdotti alcuni importanti obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione.

Si tratta, in particolare, di fornire adeguata pubblicità ai vantaggi economici ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni di valore superiore ai 10.000 euro.

In merito a tali adempimenti, il Ministero del Lavoro, con la circolare 11 gennaio 2019, n. 2 ha previsto alcune interessanti indicazioni.

Giova, innanzitutto, precisare che i destinatari dei nuovi obblighi sono distinguibili in due diverse categorie (si veda Tavola n. 1):

- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni, fondazioni, ONLUS;
- imprese.

Il parere del Consiglio di Stato

A seguito di dubbi interpretativi e applicativi delle nuove disposizioni, il Consiglio di Stato, su sollecitazione del Ministero dello Sviluppo economico, ha espresso il proprio parere nel documento n. 1449/2018¹ del 1° giugno 2018.

I giudici si soffermano, in particolare, su tre diverse questioni:


- 1) per quanto attiene la verifica dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, spetta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme;

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Nota:

1 Per la lettura del Parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 del 1° giugno 2018 si può consultare <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7M5JIYSZ4IPQFLJSTALQEV45Q&q=>.

Tavola n. 1 - Soggetti obbligati



- 2) relativamente all'anno di decorrenza fiscale per l'avvio dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, si ritiene che esso parta dal 2019; ciò in ossequio al generale principio di irretroattività della legge, stabilito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale";
- 3) in merito alla sanzione della restituzione delle risorse erogate, in caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza, essa è prevista solo per le imprese, in quanto gli altri enti non hanno fine di lucro e tale differenza giustificerebbe il diverso trattamento.

La circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, dopo aver richiamato la disciplina prevista dalla Legge n. 241/2017 e il successivo parere del Consiglio di Stato, nella circolare 11 gennaio 2019, n. 2 suddivide le questioni in quattro punti e fornisce chiarimenti in merito a ciascuno di essi.

a) La qualificazione delle cooperative sociali

Le cooperative sociali sono classificabili, da un lato come ONLUS di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma

6, del D.Lgs. n. 460/1997, dall'altro come società che, in virtù del D.Lgs. n. 112/2017, sono imprese sociali di diritto².

Si tratta, pertanto, di stabilire quali adempimenti, in termini di trasparenza e pubblicità, debbano eseguire. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che prevale l'aspetto societario della cooperativa sociale e, quindi, per tale categoria si applicheranno gli adempimenti previsti per le imprese.

Esse, pertanto, dovranno fornire le informazioni richieste nella nota integrativa al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato; nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla normativa, saranno tenute a restituire quanto ricevuto dalla Pubblica amministrazione.

Soggiacciono, sulla base del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Decreto Sicurezza), inoltre, all'obbligo - qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, finalizzati ad

Nota:

2 S. Agostini, "Cooperative sociali di diritto: lo Studio del Notariato", in questa *Rivista*, n. 1/2019, pag. 37.

attività di integrazione, assistenza e protezione sociale - di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di tali servizi.

b) L'oggetto degli obblighi informativi

Il Ministero del Lavoro fornisce una interpretazione ampia dei vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica amministrazione che devono essere oggetto di informativa. Da un lato, infatti, nella circolare si fa riferimento a contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti dagli enti che non trarrebbero titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico; dall'altro, si sofferma sulla nozione di "incarichi retribuiti" e indica come debba essere fornita pubblicità per tutte le somme erogate dalla Pubblica amministrazione che abbiano la natura di corrispettivo, per i servizi effettuati o per i beni ceduti, nell'ambito di un rapporto di scambio.

Nel caso, poi, di attribuzione, da parte dell'ente pubblico, di risorse strumentali, come, ad esempio, avviene nel rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, per la quantificazione del vantaggio economico, ai fini della trasparenza, si dovrà fare riferimento al valore del bene, dichiarato dalla stessa Pubblica amministrazione.

c) Arco temporale di riferimento e criteri di contabilizzazione

Ai fini della contabilizzazione dei vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica amministrazione, è necessario utilizzare il criterio di cassa; pertanto, dovranno essere pubblicate le somme ricevute nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono.

La Legge n. 124/2017 esclude, tuttavia, il rispetto degli obblighi di trasparenza per valori

SOLUZIONI OPERATIVE

Le cooperative sociali, in quanto società, sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità sui vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica amministrazione, inserendo le informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Se, poi, svolgono attività di integrazione, assistenza e protezione sociale dei migranti, devono altresì pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei relativi servizi.

complessivi inferiori a 10.000 euro, al fine di evitare un accumulo di elementi informativi non rilevanti.

Il Ministero del Lavoro puntualizza che il limite di 10.000 euro è dato dalla somma di tutti i vantaggi economici percepiti dal soggetto erogante.

Oggetto di pubblicazione saranno, quindi, tutte le voci che, nell'arco di un esercizio, hanno dato luogo al raggiungimento e/o superamento della somma complessiva di 10.000 euro.

d) Modalità informative

Il Ministero del Lavoro osserva, infine, come gli obblighi previsti dalla Legge annuale per la concorrenza e per il mercato siano di tipo informativo, distinti dagli oneri di rendicontazione che gravano sugli stessi enti, laddove ricevano provvidenze dalla Pubblica amministrazione³.

Le informazioni devono essere chiare e leggibili per il pubblico e dovranno essere redatte, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Gli enti diversi dalle imprese devono effettuare la pubblicazione su:

- 1) proprio siti internet o portali digitale;

Nota:

3 Il Ministero del Lavoro precisa che gli enti che percepiscono somme a titolo di cinque per mille hanno non solo obblighi di rendicontazione, previsti dall'art. 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ma anche un obbligo di informazione, ai sensi della Legge n. 124/2017.

- 2) in mancanza di un sito o portale, sulla propria pagina Facebook;
- 3) sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce. Tale ultima soluzione, sebbene in via mediata, soddisfa l'esigenza di trasparenza, coniugandola con quella di evitare un aggravio di costi, sproporzionati, rispetto alle ridotte dimensioni di molti ETS⁴.

Osservazioni conclusive

La circolare del Ministero del Lavoro ha il pregio di fornire indicazioni operative connesse al nuovo adempimento a cui sono chiamati gli ETS e le imprese che ricevono erogazioni e sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione. L'unico punto che appare non del tutto chiaro è quello relativo all'oggetto della pubblicazione ovvero anche le somme che hanno

SOLUZIONI OPERATIVE

Gli ETS per assolvere ai doveri di trasparenza e pubblicità, dovranno pubblicare, entro il 28 febbraio 2019, sul proprio sito internet istituzionale le seguenti informazioni relative ai vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica amministrazione:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

natura di corrispettivo, cioè il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

La circolare sembrerebbe richiedere una elencazione di tutti i vantaggi economici percepiti, connessi ai rapporti sinallagmatici.

Ciò che non appare del tutto chiaro è se in tale elencazione vada ricompreso anche quanto percepito in esecuzione di appalti con la Pubblica amministrazione, atteso che, in tali casi, le informazioni sono già rese pubbliche attraverso la pubblicità degli esiti delle gare.

Nota:

- 4 Le modalità di pubblicazione dei dati sul sito internet della rete associativa a cui l'ETS aderisce è una soluzione già adottata dal Codice del Terzo settore, nell'ambito dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.